

Roma, 13 marzo 2012



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Alla Federazione Italiana Lavoratori  
Trasporti – FILT – CGIL*

Prot. 37/0005065

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, ex art. 21, comma 1, lett. b), L. n. 84/1994 – contributi cig e decontribuzione ex art. 9, L. n. 407/1990.

La Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – FILT- CGIL ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla problematica afferente alla applicabilità o meno dell'obbligo di versamento della contribuzione per cassa integrazione guadagni ex art. 9, L. n. 407/1990, alle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali di cui all'art. 21, comma 1 lett. b), L. n. 84/1994.

In particolare l'interpellante chiede se, a seguito dell'emanazione all'art. 19, comma 12, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009), concernente le modalità di erogazione dell'indennità per mancato avviamento al lavoro con riferimento ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo, sia possibile continuare a configurare l'obbligo contributivo di cui sopra gravante sulle aziende industriali con lavoratori sospesi dal lavoro o con attività ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche o nelle ipotesi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale (cfr. L. n. 1115/1968).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato, occorre muovere dall'analisi della disposizione contenuta nell'art. 9, L. n. 407/1990, che può essere considerata una norma di tipo strutturale a carattere generale, consentendo alle imprese che si trovano in situazione di crisi economica di fruire del regime agevolatorio, ovvero di assolvere agli obblighi contributivi in misura ridotta.

In particolare, la norma stabilisce che *“a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, per le finalità di cui all’art. 2, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al predetto articolo 2, ivi incluse quelle alle quali l’intervento è stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento legislativo, con esclusione di quelle indicate all’art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali, della retribuzione determinata a norma dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati”*.

Ai sensi della vigente normativa in materia di cassa integrazione, possono accedere all’intervento straordinario di integrazione salariale le aziende industriali, comprese quelle dell’edilizia e affini, con riferimento agli operai che siano sospesi dal lavoro o ad orario ridotto a seguito di crisi economiche settoriali o locali ovvero nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

In linea con le disposizioni normative sopra richiamate, anche le compagnie e i gruppi portuali risultano rientrare nell’alveo delle aziende destinatarie dell’obbligo contributivo agevolato, in quanto già la L. n. 469/1984 aveva esteso alle medesime il trattamento straordinario di integrazione salariale (cfr. INPS circ. n. 19/1991).

La disciplina dei trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori portuali, peraltro, non ha subito modifiche in merito all’obbligo contributivo in esame, a causa dell’avvenuta trasformazione delle compagnie e dei gruppi in cooperative portuali ex art. 21, comma 1 lett. b), L. n. 84/1994 ma gli interventi normativi successivi sono stati operati al fine di renderla maggiormente rispondente alla peculiarità del lavoro portuale.

Sulla base delle suddette premesse, occorre sottolineare la ratio, nonché il campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 19, comma 12, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) al fine di enuclearne le peculiarità e rilevarne le distinzioni con la normativa di cui alla L. n. 407/1990.

L’art. 19 si inserisce nell’ambito del potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito nel caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché tra gli interventi per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

In particolare la norma, al comma 12, prevede a carico del Fondo per l’occupazione l’attribuzione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni per il nucleo familiare, fissandone specifiche modalità di erogazione da parte dell’INPS.

La suddetta indennità, concessa nell'ipotesi di mancato avviamento al lavoro risulta finalizzata – come del resto ogni altra forma di sostegno del reddito – alla gestione delle crisi e alla salvaguardia dei livelli occupazionali nella prospettiva di riportare *in bonis* l'impresa stessa.

In relazione all'ambito di applicazione soggettivo, si evidenzia che questa tipologia di integrazione salariale **viene erogata esclusivamente ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo ai sensi della L. n. 84/1994.**

Dalla lettura del disposto normativo si evince, evidentemente, il diverso e più ristretto campo di applicazione soggettivo rispetto alla più generale platea dei destinatari dell'art. 9, L. n. 407/1990.

In virtù di un'interpretazione sistematica delle due norme, il rapporto tra le stesse può essere letto sotto il profilo della specialità. L'art. 19, comma 12 potrebbe infatti considerarsi disposizione di carattere speciale ovvero complementare, in ordine ai soggetti beneficiari dell'indennità, rispetto al disposto di cui all'art. 9, quale norma avente natura generale.

Conseguentemente, l'indennità di mancato avviamento di cui all'art. 19 risulta erogata soltanto per i lavoratori portuali che svolgono prestazioni temporanee; per converso, nei confronti di tutte le altre tipologie di lavoratori continuerà a trovare applicazione la norma di cui all'art. 9, L. n. 407/1990, ai fini del versamento dei contributi in forma agevolata da parte delle aziende in crisi.

In linea con la declinata ricostruzione giuridica, appare possibile affermare che in relazione ai lavoratori temporanei del settore portuale le cooperative in questione non siano tenute al versamento dei contributi nella misura fissata dall'art. 9 citato a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 19, comma 12, del D.L. n. 185/2008.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

**DP**

ADB/SC